



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL PIEMONTE**

Decreto N. 54 del 16/03/2022

Esercizio finanziario 2022

OGGETTO: “Decreto a contrarre e aggiudicazione definitiva per la fornitura e posa in opera di n. 22 adesivi personalizzati per gli uffici del Tribunale Amministrativo per il Piemonte di Via Confienza 10 - Torino – CIG n. **ZE93579DC0**”

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMessa la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4 – 5 – 17 del D.lgs. 30/03/2001, n. 165 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

PRESO ATTO dell’Ordine di Servizio n. 6/2021, disposto in data 28/05/2021, dal Segretario Generale del TAR per il Piemonte;

VISTA la Legge 06/12/1971, n. 1034 e successive modificazioni d’istituzione dei Tribunali Amministrativi regionali;

VISTA la Legge 27/04/1982, n. 186 “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali”;

VISTA la Legge 31/12/2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 06/02/2012, recante il “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12/09/2012;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 29 gennaio 2018 “Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa”;

PREMESSO che si rende necessario identificare i vari uffici del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte all'interno dello stesso Tribunale, al fine di informare l'utenza sulla dislocazione dei diversi uffici, sia al primo che al secondo piano dell'edificio, i quali a seguito della rotazione dei ruoli sono stati modificati;

ATTESO che con nota protocollo n. 2720 del 21/01/2022 il Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali ha comunicato l'assegnazione dei fondi per le esigenze ordinarie di questo Tribunale;

VISTO l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che istituisce il sistema di acquisti centralizzato per le amministrazioni pubbliche, tramite intermediario CONSIP s.p.a.;

VISTO l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm che estende l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni quadro Consip a tutte le tipologie di beni e servizi, così stabilendo “*449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.*”

ATTESO che questa Amministrazione fa parte degli organi a rilevanza costituzionale, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione, dotati di speciale autonomia organizzativa e contabile;

VERIFICATO sul sito internet “Acquisti in rete PA” gestito dalla Consip s.p.a. l'assenza di convenzioni quadro stipulate per la fornitura in esame, ex art.26 L. n.488/1999;

VISTO il D.lgs. 18.04.2016 n. 50/16 e ss. mm. ii. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici in materia di lavori, servizi e forniture”, che all'art. 32 testualmente recita “*2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,*

l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

VISTO il D.lgs. 18.04.2016 n. 50/2016 che all'art. 36 comma 2 lettera a), come modificato dal D. Lgs. 56/2017 – Contratti sotto soglia – dispone “*...2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.”;*”;

VISTA la direttiva n. 3 del Segretariato generale della Giustizia amministrativa in data 16/6/2017 ad oggetto: Direttiva per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.lgs. 50/2016 come modificato dall'art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56);

RICHIAMATE, altresì le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate dal D.lgs. 56/2017;

RICHIAMATA la Direttiva n. 3 del 19 giugno 2017, prot. CDS 8723 e precisamente il punto b) del paragrafo 4.3 che prevede il ricorso al mercato elettronico MEPA a mezzo Trattativa Diretta, nella indisponibilità di convenzioni Consip, ovvero qualora il contratto sia stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo previsti in convenzione Consip;

ATTESO l'obbligatorietà per tutte le amministrazioni pubbliche, per l'acquisto di beni e servizi di importo al di sotto della soglia comunitaria, dell'utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art.1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n.296/2006 e ss.mm;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra riportato, si è provveduto ad effettuare apposita indagine di mercato contattando quattro ditte specializzate, presenti sul territorio di Torino e provincia, onde poter individuare il preventivo più conveniente per l'Amministrazione;

PRESO ATTO che, dei quattro preventivi richiesti dall'Amministrazione quello migliore di euro 550,00 è stato presentato dalla GIEFFE INCISIONI S.N.C. DI DEL BUONO FABRIZIO E C.;

RITENUTO, quindi, opportuno procedere in autonomia, ricorrendo al libero mercato, mediante affidamento diretto;

RITENUTA congrua la proposta di offerta presentata da GIEFFE INCISIONI S.N.C. DI DEL BUONO FABRIZIO E C., Partita IVA [REDACTED] con sede in Corso Regina Margherita 143/E, 10122 (TO) pari a euro 550,00 iva esclusa;

CONSIDERATO che, nel rispetto del principio di rotazione, la GIEFFE INCISIONI S.N.C. non risulta essere stata aggiudicataria di servizi analoghi nel precedente triennio;

VISTI gli atti di gara predisposti dall’Ufficio scrivente a regolamentazione del rapporto contrattuale con il futuro aggiudicatario, costituiti da: Foglio Patti e Condizioni, Patto di Integrità, dichiarazione Tracciabilità dei Flussi, Codice di comportamento della G.A. Dichiarazione del possesso dei requisiti per la contrattazione con la P.A e Dichiarazione di Sconto, ritualmente acquisiti al protocollo n. 717 del 16.03.2022;

RILEVATO che l’offerta presentata dalla GIEFFE INCISIONI S.N.C. di Torino con uno sconto percentuale offerto (in sostituzione della garanzia fidejussoria) pari all’ 8% sulla base d’asta di euro **550,00** (corrispondente a euro 44,00) è da ritenersi congrua ed accettabile per un importo complessivo che, per effetto del miglioramento del prezzo, è pari a euro **506,00** IVA esclusa;

VISTA la documentazione presentata dall’operatore economico, da cui si evince che la sopra indicata Ditta può contrattare con la P.A. e dato atto che la stessa ha accettato, mediante sottoscrizione espressa, il foglio patti e condizioni, il patto di integrità, il Codice di Comportamento nonché ha presentato la dichiarazione inerente i flussi finanziari;

DATO ATTO che

- all’art. 8) punto 2 del Foglio patti e condizioni per il servizio in oggetto è espressamente indicato che “Non è ammesso il subappalto”, ai sensi della normativa vigente;
- all’art. 7) punto 4 del Foglio Patti e condizioni, caricato a sistema dell’offerta ed implicitamente accettato dalla Ditta, si definisce la tempistica per l’assolvimento dell’obbligo in questione entro 60 giorni (sessanta) dalla data di acquisizione della fattura al sistema informatico, trattandosi di fatture da emettere in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, sempre che queste siano regolari.

DATO ATTO che ai sensi della normativa vigente: "Alla fornitura oggetto del presente appalto si applica l’art. 103 del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. n. 56/2017 che al comma 11 recita: “ *E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione*”.

RITENUTO opportuno da parte di questa Amministrazione avvalersi di tale facoltà e accettare l'esonero dalla prestazione della garanzia, alla luce dello sconto praticato;

STABILITO il costo della fornitura, come sopra specificato, in € **506,00** oltre I.V.A. di Legge, per un importo complessivo di euro 617,32 iva compresa;

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara (CIG) **ZE93579DC0**;

ACQUISITO il DURC della Ditta in sopra citata;

ATTESO che si procederà, con separato atto, ad impegnare la spesa con imputazione al capitolo 5250 – voce di spesa “piano di gestione 17”;

DATO ATTO che la sottoscritta non versa in alcuna situazione di incompatibilità né di conflitto di interessi, neanche potenziale, con la presente proposta;

Tutto ciò premesso, propone di

DECRETARE

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

DI PRENDERE ATTO della necessità di provvedere alla fornitura di n. 22 targhe adesive da apporre all'esterno degli uffici del TAR Piemonte per l'identificazione degli stessi;

DI PRENDERE ATTO, ai fini dell'aggiudicazione definitiva, del ricevimento degli atti, con nota prot. n. 717 del 16.03.2022), debitamente sottoscritti e di ritenere di potersi avvalere della facoltà prevista dall'art. 103, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e, quindi di esonerare l'aggiudicatario dal prestare la garanzia definitiva a seguito del miglioramento del prezzo di aggiudicazione;

DI PROCEDERE ad affidare il servizio in oggetto alla ditta GIEFFE INCISIONI S.N.C. DI DEL BUONO FABRIZIO E C., Partita IVA [REDACTED] con sede in Corso Regina Margherita 143/E, 10122 (TO) per l'importo di euro 506,00 oltre IVA per un importo complessivo di euro 617,32 iva compresa;

DI DARE ATTO che il suddetto atto di stipula riporta il costo effettivo dell'appalto conseguito dall'esperimento dell'offerta migliorativa in sostituzione della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 11 del decreto legislativo n. 50/2016;

DI RISERVARSI di impegnare, con separato atto, la spesa occorrente al capitolo n. 2287 “Spese cancelleria, stampanti e quanto possa occorrere al funzionamento degli uffici” – “Piano di gestione 17”, esercizio finanziario 2022;

DI DICHIARARE di non trovarsi in alcuna situazione d'incompatibilità prevista dal D.lgs. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto d'interesse come disposto dal Codice di Comportamento di questa Amministrazione, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Centrale di Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;

DI PUBBLICARE il presente atto sul sito o istituzionale della Giustizia Amministrativa nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", 'atti di gara' ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e del D.lgs 50/2016 e s. m. e i. previo oscuramento dei dati sensibili.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Claudia PIRAS

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

VISTA la sopra esposta proposta di decreto e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

DATO ATTO che la sottoscritta, non si trova in alcuna situazione di incompatibilità né in conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto la presente procedura.

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte:

DECRETA

di approvare e far propria la proposta di decreto sopra riportata e che qui si intende integralmente trascritta.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia Palma